



Comune di Cinisello Balsamo
Provincia di Milano

**Regolamento per le installazioni di
impianti per telecomunicazioni e
radiotelevisione**



marzo 2003

PREMESSA	pag. 3
-----------------------	--------

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	pag. 5
Art. 2 - Ambito di applicazione.....	pag. 5
Art. 3 - Definizioni.....	pag. 5

TITOLO II PROCEDURE AUTORIZZATORIE

Art. 4 – Procedure di comunicazione.....	pag. 7
Art. 5 – Procedure di autorizzazione per installazioni, modifiche e disattivazioni	pag. 7

TITOLO III DISTRIBUZIONE DEGLI IMPIANTI SUL TERRITORIO E LORO PROGRAMMAZIONE

Art. 6 – Localizzazione degli impianti.....	pag. 10
Art. 7 – Norme progettuali per le installazioni.....	pag. 11
Art. 8 – Programmazione delle installazioni.....	pag. 12

TITOLO IV MISURE DI CAUTELA E PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE

Art. 9 – Misure di cautela e protezione della popolazione.....	pag. 13
Art. 10 – Risanamenti.....	pag. 13

TITOLO V CONTROLLI E SANZIONI

Art. 11 – Controlli.....	pag. 14
Art. 12 – Sanzioni.....	pag. 14

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 – Norma transitoria.....	pag. 16
Art. 14 - Norme di rinvio.....	pag. 16
Art. 15 - Entrata in vigore	pag. 16

Premessa

Le recenti norme nazionali e regionali in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, indotti da installazioni di impianti fissi per telecomunicazioni e radiotelevisione, hanno la finalità, secondo quanto disposto dall'art.1 della Legge 36/2001, di:

- a. Assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'art.32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;
- b. Promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'art. 174, par.2, del Trattato Istitutivo dell'Unione Europea;
- c. Assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.

La regione Lombardia, alla quale la legge statale 36/2001 attribuisce ai sensi dell'art.8, comma1 e comma2 , tra le altre funzioni, il compito di disciplinare l'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione, attenendosi ai principi relativi alla tutela della salute pubblica, alla compatibilità ambientale ed alle esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio, ha emanato i seguenti provvedimenti normativi:

- a. Legge Regionale n.11 dell'11 maggio 2001;
- b. Circolare Regionale n.58 del 9 ottobre 2001;
- c. Regolamento Regionale n.6 del 19.11.2001;
- d. Delibera di Giunta Regionale n.7351 del 11 dicembre 2001;
- e. Legge Regionale n°4 del 6 marzo 2002

Con successivo decreto Legislativo 4 settembre 2002 n. 198 sono state emanate "Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'art. 1 comma 2, della legge 21 dicembre 2001 n. 443".

Il Comune intende pertanto adottare, nell'ambito dei principi sopracitati, un Regolamento per assicurare il corretto insediamento degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (art.8 comma 6 L.36/2001), secondo i seguenti criteri:

- a. Principio di precauzione: laddove sia incerta l'esistenza o l'entità dei rischi per la salute umana, si adottano misure di protezione senza dover aspettare che venga accertata la realtà o la gravità di tali rischi, in funzione dei livelli di protezione scelti, non discriminatorie, coerenti con altri provvedimenti già presi, basate su un esame dei potenziali benefici e costi di azioni fatte o mancate, di natura provvisoria;

- b. Principio di giustificazione: ogni esposizione deve essere giustificata dal beneficio che ci si promette di ricavarne; deve essere evitata ogni esposizione non necessaria;
- c. Principio di ottimizzazione : le esposizioni vanno mantenute tanto più basse quanto tecnologicamente possibile (ALATA) e devono essere mantenute al livello ragionevolmente più basso possibile (ALARA) attraverso una scelta ottimale del sito dove insediare l'impianto, che comporta una valutazione comparata del fondo elettromagnetico e una ricerca della disponibilità delle aree, alla quale può concorrere la partecipazione dei cittadini;
- d. Dirette modalità di controllo; il Comune ritiene di localizzare gli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni prevalentemente all'interno di aree di proprietà comunale o pubblica, perché detta localizzazione consente di prevedere forme dirette di convenzione tra il Comune ed i gestori degli impianti per attuare modalità di controllo delle emissioni potenzialmente inquinanti;
- e. il Comune programma la localizzazione degli impianti in modo da garantire il corretto dimensionamento rispetto alle esigenze della collettività senza arrecare eccessivo impatto sul territorio e tutelando ogni ambito di valore paesaggistico, architettonico e monumentale, promuovendo altresì forme di partecipazione diffuse a più operatori interessati all'installazione di impianti, incentivando iniziative di coordinamento e di razionalizzazione della distribuzione delle stazioni con l'obiettivo di minimizzare l'esposizione della popolazione.
Dovrà essere tenuta in particolare considerazione l'incidenza degli impianti su:
 - e.1 aree di particolare intensità abitativa, asili, scuole, ospedali o case di cura, e residenze per anziani;
 - e.2 edifici di interesse storico ed artistico e altri monumenti o zone di interesse paesaggistico o ambientale;con divieto di installazione degli impianti entro il limite inderogabile di 75 m di distanza dal perimetro di proprietà di : asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi gioco, case di cura, residenze per anziani, orfanotrofi e strutture similari e relative pertinenze;
- f. il comune assicura, durante le singole fasi del procedimento, la partecipazione dei Comitati e delle associazioni dei cittadini appositamente sorti, nelle forme previste dalla Legge n. 241/90 e dalla Legge 36/2001, in quanto portatori degli interessi collettivi dei cittadini rappresentati, fatto salvo l'obbligo di riservatezza sui dati dei piani industriali dei gestori.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per telecomunicazioni e la radiotelevisione, la loro pianificazione, le procedure di autorizzazione e le modalità di installazione

Articolo 2 - Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai sistemi fissi e mobili della telefonia mobile e della telecomunicazione, così come definiti dall'art. 3 della Legge 36/2001 e successivo art. 3 del presente regolamento.

I limiti di riferimento per l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all'esercizio di sistemi fissi di telecomunicazione e radiotelevisivi disciplinati dal presente regolamento sono quelli fissati dal DM 381/98 nell'intervallo di frequenza tra 100 kHz e 300 GHz (cd. alte frequenze) e dall'emanando Decreto previsto dall'art. 6 della Legge 36/01.

Vengono perciò regolamentati gli impianti fissi e mobili per telefonia mobile (stazioni radio base), quelli per la generazione e trasmissione dei segnali radio e televisivi.

Le frequenze sopra indicate sono da intendersi automaticamente variate in base agli aggiornamenti normativi emanati dagli organi competenti.

Sono esclusi dagli adempimenti previsti dal presente regolamento:

- a. le attività di commercializzazione degli impianti e delle apparecchiature in grado di produrre campi elettromagnetici di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz;
- b. gli impianti e le apparecchiature di telecomunicazione con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 W, utilizzati esclusivamente per fini di soccorso, protezione civile e di servizio di amministrazioni pubbliche;
- c. gli impianti ed apparecchiature di radio-telecomunicazione utilizzati ad uso radio-amatoriale, con potenza al connettore di antenna non superiore a 5 W.

In ogni caso gli impianti e le apparecchiature esclusi devono essere impiegati garantendo il rispetto dei limiti di esposizione per la popolazione indicati dalla normativa statale vigente.

Art. 3 Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni:

- a. esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici o a correnti di contatto, di origine artificiale;
- b. limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione per le finalità di cui al punto a. del primo comma delle premesse del presente regolamento;

- c. valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui ai punti b. e c. del primo comma delle premesse del presente regolamento;
- d. esposizione della popolazione: è ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici, soggetta a specifica normativa, e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;
- e. stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o più trasmettitori nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radio diffusione, radio comunicazione o radio astronomia;
- f. impianto per telefonia mobile: è la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
- g. impianto fisso per radiodiffusione: è la stazione di terra del servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica;
- h. impianto mobile per telefonia mobile: si tratta di impianti SRB, così come definiti alla lettera f. che abbiano caratteristiche di mobilità comunque configurati (struttura carrellata, container trasportabile, impianti realizzati in precario) e destinati ad operare per un periodo di tempo limitato . Si tratta quindi di impianti che devono avere carattere di breve durata temporale di esercizio, attivati per esempio per esigenze funzionali temporanee o in attesa della realizzazione di un impianto fisso. La temporaneità dell'impianto, quale elemento caratterizzante, non può prescindere dall'individuazione di un tempo totale di attivazione stimabile in non più di 180 giorni;
- i. reti microcellulari di telecomunicazione: insieme di impianti:
 - i.1 formato da stazioni radiobase (SRB) per la telefonia mobile tipicamente utilizzate per aumentare la capacità di servizio in presenza di picchi di traffico o per migliorare ed estendere la copertura del servizio all'interno degli edifici;
 - i.2 costituito da SRB aventi ciascuna potenza totale al connettore d'antenna non superiore a 4 W;
 - i.3 con area di servizio della singola SRB individuabile in zone con raggio massimo di 100 m intorno all'impianto;
- l. impianto ad uso radioamatoriale: dispositivi utilizzati da chi effettua/riceve, a livello amatoriale, radiotrasmissioni utilizzando bande di frequenza autorizzate, con un particolare codice di linguaggio e secondo precise convenzioni internazionali.

TITOLO II PROCEDURE AUTORIZZATORIE E ADEMPIMENTI

Articolo 4 - Procedure di comunicazione

E' soggetto ad obbligo di comunicazione, secondo quanto disposto dalla Legge Regionale n.11/2001 e successivo regolamento di attuazione, da parte del titolare, al Sindaco e all'ARPA, trenta giorni prima dell'attivazione:

- a. l'esercizio di impianti di potenza al connettore di antenna non superiori a 7 W;
- b. l'esercizio di impianti ad uso radioamatoriale in concessione, superiori a 5 W;
- c. l'esercizio di reti microcellulari di telecomunicazione;
- d. l'esercizio di impianti temporanei per la telefonia mobile non superiori a 20 W (ex art.8 Legge Regionale n.11/2001 così come modificata dalla Legge Regionale n.4/2002); il Comune può chiedere al gestore una diversa localizzazione dell'impianto.

La variazione della titolarità dell'impianto, delle sue caratteristiche tecniche, nonché la sua chiusura ovvero messa fuori esercizio, devono essere comunicati al Sindaco ed all'ARPA, entro dieci giorni.

Qualora la potenza dell'impianto assoggettato a comunicazione, ai sensi della lettera a. del comma 1., sia aumentata oltre il valore di 7 W al connettore di antenna, il titolare è chiamato a soddisfare gli adempimenti di cui all'art.5 del presente regolamento.

Articolo 5 – Procedure di autorizzazione per installazioni, modifiche e disattivazioni.

Gli impianti in oggetto non costituiscono pertinenze di edifici principali.

L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui all'art.4 del DLgs n.198/02 deve essere presentata al Comune dal titolare dell'impianto. L'istanza, conforme al modello di cui all'allegato A del presente regolamento, deve essere corredata da tutta la documentazione in esso richiamata e in particolare da quella atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche di cui alle vigenti disposizioni normative in materia.

In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori.

Copia dell'istanza deve essere inoltrata contestualmente all'ARPA che si pronuncia entro 20 gg dalla comunicazione.

Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro 15 gg dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta.

Il termine di cui al presente art. comma..., inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

Nel caso in cui una amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro 30 gg dalla data di ricezione dell'istanza, una conferenza di servizi alla quale prendono parte i rappresentanti delle amministrazioni degli enti locali interessati, nonché dei soggetti preposti ai controlli di cui all'art. 14 della legge 36/01 (ARPA).

La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro 30 gg dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza della singole amministrazioni.

Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri.

Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS o altre, con potenza in singola antenna non superiore a 20W, è possibile presentare denuncia di inizio attività. Copia della denuncia di inizio attività, di cui al modello allegato B, deve essere inoltrata contestualmente all'ARPA che si pronuncia entro 20 gg dalla comunicazione.

Sono soggetti al procedimento di denuncia inizio attività previsto dal presente articolo anche gli impianti temporanei per la telefonia mobile con potenza totale al connettore d'antenna uguale o superiore a 20 W.

Le istanze di autorizzazione e le denunce di inizio attività si intendono accolte qualora, entro 90 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda o denuncia non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.

Le opere devono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di 12 mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.

Il Sindaco a conclusione del procedimento ne comunica l'esito al titolare e all'ARPA; nelle comunicazioni al titolare e all'ARPA sono indicate eventuali prescrizioni, tra le quali quelle volte a:

regolamentare la durata della concessione d'uso dell'area o dell'immobile oggetto dell'installazione, il corrispettivo previsto, i vincoli posti alla realizzazione dell'impianto compresi quelli finalizzati alla minimizzazione dell'esposizione, le modalità di controllo, di manutenzione, di rimozione e di ripristino dei luoghi.

Entro 10 giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto, il titolare invia apposita comunicazione al Sindaco e all'ARPA, dichiarando sotto la propria responsabilità la conformità dell'impianto realizzato al progetto presentato e l'osservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1,2 e 3 dell'art.3 della Legge Regionale 11/2001 nonché delle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento concessorio.

Nel caso di variazioni di titolarità dell'impianto, il nuovo titolare presenta, entro 30 giorni dalla variazione, apposita comunicazione al Sindaco ed all'ARPA.

Nel caso di disattivazione dell'impianto il titolare presenta, entro 30 giorni dalla disattivazione, apposita comunicazione al Sindaco ed all'ARPA.

In caso di variazione delle caratteristiche tecniche o delle modalità di impiego degli impianti, determinanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni e/o presentazioni di denuncia inizio attività di cui al presente articolo, il titolare almeno 30 giorni prima, ne dà apposita comunicazione al Sindaco ed all'ARPA, secondo quanto disposto dal comma 9 art. 7 della Legge Regionale 11/2001.

Nel caso in cui, a causa delle modifiche da apportarsi, sia prevedibile un significativo aumento delle esposizioni, o qualora si preveda l'aumento della potenza di emissione dell'impianto, rispetto a quanto previsto nel provvedimento di autorizzazione o nella denuncia di inizio attività, l'impianto deve essere assoggettato ad un nuovo procedimento autorizzativo.

TITOLO III DISTRIBUZIONE DEGLI IMPIANTI SUL TERRITORIO E LORO PROGRAMMAZIONE

Articolo 6 - Localizzazione degli impianti

Le aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione sono così definite:

- a. area 1:** è l'insieme delle parti di territorio comunale che, una per ciascun centro o nucleo abitato, è singolarmente delimitato dal perimetro continuo che comprende unicamente tutte le aree edificate con continuità e i lotti interclusi del relativo centro o nucleo abitato; non possono essere compresi nel perimetro gli insediamenti sparsi e le aree esterne anche se interessate dal processo di urbanizzazione;
- b. area 2:** è la parte di territorio comunale non rientrante nell'area 1;
- c. aree di particolare tutela:** sono le aree comprese entro il limite di 100 m dal perimetro di proprietà di asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi gioco, case di cura, residenze per anziani, orfanotrofi e strutture similari e relative pertinenze;
- d. edifici e siti di interesse storico, artistico e paesaggistico-ambientale:** sono quelli individuati ai sensi dell'art.4 comma 4 della LR n.11/01.

La suddetta ripartizione è meglio individuata nell'allegata planimetria: tavola n. 1.

In area 1, fuori dalle aree di particolare tutela e dagli edifici e siti di interesse storico, artistico e paesaggistico-ambientale, è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, di cui alla LR 11/01, ad eccezione di quelli con potenza totale ai connettori di antenna superiore a 1000W.

In area 2, fuori dalle aree di particolare tutela e dagli edifici e siti di interesse storico, artistico e paesaggistico-ambientale, è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, di cui alla LR 11/01.

Nelle aree di particolare tutela è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui alla LR 11/01 inferiori a 300 W, nella fascia compresa tra m 76 e m 100 dal perimetro di proprietà.

E' fatto divieto di installare gli impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione, in corrispondenza e nella fascia compresa tra 0 m e 75 m dal

perimetro di proprietà di: asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi gioco, case di cura e residenze per anziani, orfanotrofi e strutture similari e relative pertinenze e sugli edifici e siti di interesse storico, artistico e paesaggistico-ambientale,.

Tenuto conto della peculiarità delle aree di particolare tutela, sono favorite intese tra l'amministrazione comunale e i soggetti titolari, finalizzate alla minimizzazione dell'esposizione della popolazione e conseguente riduzione delle installazioni di impianti, seppur inferiori a 300W, anche nella fascia compresa tra m 76 e m100 dal perimetro di proprietà.

L'Amministrazione Comunale, nel rilasciare l'autorizzazione e nell'esaminare la denuncia di inizio attività verificherà il rispetto dei limiti di distanza sopra indicati anche nei confronti di aree di particolare tutela ancorché ubicate nel territorio di comuni limitrofi o confinanti.

Articolo 7 - Norme progettuali per le installazioni

Ai fini della protezione dell'ambiente e del decoro paesistico, che dovrà essere garantito anche attraverso la previsione di caratteristiche estetiche degli impianti volte a ridurre l'impatto ambientale, l'installazione degli impianti dovrà essere armonizzata con il contesto urbanistico, architettonico e paesaggistico-ambientale, salvaguardando i caratteri storici, artistici, monumentali e naturalistici.

Sotto il profilo esecutivo, fatte salve le misure e disposizioni in tema di sicurezza, si dovranno privilegiare scelte cromatiche di tipo neutro, che riducano l'impatto visivo dei manufatti e si dovranno evitare superfici metalliche riflettenti.

Si dovrà valutare altresì l'inserimento dei manufatti nel contesto con riferimento alle norme ed agli indirizzi del piano territoriale paesistico regionale, con particolare considerazione:

- degli ambiti percepibili da punti o percorsi panoramici;
- del piano di sistema "Infrastrutture a rete";
- delle "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti".

Le installazioni dovranno tener conto delle seguenti linee guida progettuali:

- le strutture dovranno essere realizzate con materiali e tecnologie di intervento tali da garantirne il miglior inserimento sotto l'aspetto ambientale e dovranno essere realizzate con sistemi strutturali tali da garantirne la sicurezza sotto l'aspetto statico ed esecutivo; saranno privilegiate soluzioni progettuali di particolare pregio estetico;
- a) per impianti a suolo:
l'altezza massima complessiva degli impianti, comprensiva dell'apparato trasmittente, non deve superare mt.30 calcolata a partire dal piano di spicco stradale per le zone urbanizzate o dal piano di campagna, salvo eventuali deroghe debitamente documentate e motivate per esigenze di carattere tecnologico e comunque sempre nel rispetto dei limiti imposti dal vincolo aeroportuale;
- le strutture di impianto, comprensivo dell'apparato trasmittente, devono osservare una distanza minima pari a 5 m o 1/2 dell'altezza (se >10 m) dai confini di proprietà comprese le strade, 5 m dalle strade se l'intervento ricade nelle aree di pertinenza di edifici con destinazione

produttivo/industriale/artigianale e una distanza minima pari a 10 m da ogni edificio circostante;

- i volumi tecnici complementari relativi agli impianti e alla struttura di sostegno, necessari e finalizzati al funzionamento dell'impianto stesso, devono preferibilmente essere realizzati completamente interrati; qualora realizzati fuori terra tali volumi, opportunamente mitigati e inseriti nell'ambiente circostante, dovranno essere contenuti nelle dimensioni minime necessarie alla loro funzionalità e dovranno comunque rispettare le previsioni planivolumetriche dettate dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale;
- b) per impianti su coperture di edifici:
l'installazione di impianti sulle coperture di edifici deve osservare la quota massima prevista dal vincolo aeroportuale e una distanza minima pari a 5 m dai confini di proprietà, comprese le strade pubbliche, e $\frac{1}{2}$ dell'altezza dell'impianto dal perimetro dell'edificio stesso; l'altezza dell'impianto deve essere calcolata dall'estradosso della soletta di copertura piana o dell'imposta della copertura inclinata o curvilinea dell'ultimo piano abitabile; sono consentite installazioni a distanze dal perimetro inferiori a $\frac{1}{2}$ dell'altezza dell'impianto se ne viene tecnicamente documentato il minore impatto e comunque per altezze non superiori a 5m.

L'installazione degli impianti dovrà essere realizzata in modo da evitare che il centro del sistema radiante sia posizionato a quote inferiori a quelle di edifici destinati a permanenze superiori alle quattro ore situati:

- ✓ entro 100 m nel caso di impianti con potenza totale ai connettori d'antenna non superiore a 300W;
- ✓ entro 250 m nel caso di impianti con potenza totale ai connettori d'antenna non superiore a 1000W;
- ✓ entro 500 m nel caso di impianti con potenza totale ai connettori d'antenna superiore a 1000W.

Nel caso delle stazioni radiobase, inoltre, la differenza di quota tra centro elettrico del sistema radiante e gli edifici con permanenza di persone superiore alle 4 ore, situati entro i 200 m nella direzione di massimo irraggiamento delle antenne, non deve essere inferiore a 5 m.

Si fa esplicito obbligo di conservare e mantenere con cura gli impianti, sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione eventualmente adottate ai fini del contenimento delle emissioni. La carenza e/o l'assenza di interventi di manutenzione che pregiudichino la sicurezza dell'impianto rispetto all'incolumità delle persone ed alla salute pubblica comporteranno l'avvio delle procedure per la disattivazione dell'impianto stesso.

Articolo 8 - Programmazione delle installazioni

I gestori di reti di telecomunicazione sono tenuti a presentare al comune e all'ARPA, entro il 30 novembre di ogni anno e per l'anno successivo, il piano di localizzazione in funzione delle aree idonee, e in base alle quali saranno autorizzate le singole localizzazioni, garantendo forme di partecipazione e

impedendo che un singolo operatore disponga a titolo esclusivo di tutte le autorizzazioni rilasciabili dal Comune, dando precedenza alle rilocalizzazioni di impianti esistenti in aree classificate non idonee.

Il piano, nel rispetto delle indicazioni di cui al presente regolamento, dovrà descrivere lo sviluppo o la modificazione dei sistemi gestiti, privilegiando il sistema della collocazione su unico sito, e curare in particolare l'ottimizzazione dei sistemi al fine del contenimento delle esposizioni.

Il comune, sulla base delle informazioni contenute nei piani di localizzazione, promuove iniziative di coordinamento e di razionalizzazione della distribuzione delle stazioni al fine di garantire l'obiettivo di minimizzare l'esposizione della popolazione.

TITOLO IV MISURE DI CAUTELA E PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE

Articolo 9 - Misure di cautela e protezione della popolazione

Tutte le installazioni (sia nuove sia esistenti, ivi comprese le modifiche di impianti esistenti) devono rispettare i limiti imposti dal DM 381/98,) e dall'emanando Decreto previsto dall'art. 6 della Legge 36/01.

Nell'intorno degli impianti e delle apparecchiature non devono trovarsi aree accessibili alla popolazione nelle quali possano essere superati i limiti di esposizione previsti dalla normativa statale. Ove sussista tale rischio le aree devono essere delimitate, interdette all'accesso e rese riconoscibili sotto la responsabilità del titolare dell'impianto o dell'apparecchiatura, attraverso la specifica segnaletica di cui al D.Lgs. 493/96.

Articolo 10 – Risanamenti

Contestualmente alla presentazione della mappa completa degli impianti esistenti sul territorio comunale, di cui al successivo art.13, i titolari dovranno presentare la certificazione del rispetto dei limiti vigenti.

Qualora i limiti di esposizione non siano rispettati, i titolari presentano al Comune e all'ARPA una proposta con i tempi e le modalità per il risanamento degli impianti preesistenti, che il Sindaco sentita l'ARPA, può approvare, nelle more dell'adozione dell'apposito piano di risanamento della Giunta Regionale.

Il Sindaco prescrive al titolare dell'impianto o ai titolari degli impianti che concorrono a provocare il superamento dei limiti di esposizione e dei valori indicati dalla vigente normativa, l'attuazione di interventi di risanamento, da conseguirsi non oltre il termine di sei mesi dalla prescrizione e, nel caso di concorso di più impianti, la riduzione a conformità viene realizzata sulla base di quanto previsto dall'allegato C del DM 381/98.

Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento (ex art. 9, comma 2 LR n.11/01) i titolari di impianti situati in aree ove non è consentita l'installazione comunicano al Comune e all'ARPA i piani di adeguamento allo stesso.

La delocalizzazione degli impianti deve avvenire in siti idonei previo ottenimento del previsto provvedimento per ogni impianto, da presentarsi secondo le modalità previste dal presente regolamento (art.5).

L'ARPA effettua controlli sul risultato dell'applicazione delle misure di risanamento e ne comunica l'esito al Sindaco.

In caso di inerzia dei titolari di impianto il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività degli impianti o la revoca dell'autorizzazione all'esercizio o della denuncia di inizio attività

Gli oneri dell'attività tecnica e istruttoria svolta dall'ARPA, ai sensi del presente articolo, sono posti a carico del titolare/titolari dell'impianto/degli impianti, che provocano il superamento dei limiti di esposizione.

TITOLO V CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 11 - Controlli

Il comune esercita le funzioni di vigilanza sulle esposizioni ai campi elettromagnetici e sullo stato dell'ambiente, nell'ambito di applicazione della presente legge, avvalendosi in particolare dell'ARPA.

Il personale incaricato dei controlli, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, può accedere agli impianti che costituiscono fonti di emissioni elettromagnetiche e richiedere, in conformità alle disposizioni della legge 241/90, i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni.

Qualora l'ARPA verifichi il superamento dei limiti e dei valori di esposizione per la popolazione previsti dalla normativa vigente o qualora dall'esame delle informazioni contenute nelle comunicazioni di cui all'art.4 del presente regolamento, sia ipotizzabile il superamento dei limiti, l'ARPA, effettuate apposite verifiche e accertato il superamento dei predetti limiti, ne dà comunicazione al Sindaco per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

L'ARPA potrà verificare altresì, in base alle valutazioni preliminari teoriche circa i campi elettromagnetici emessi, effettuate secondo le modalità di cui all'allegato B del D.M. 381/98, attraverso misure strumentali il reale impatto della stazione radio base al momento dell'entrata in funzione, con modalità che consentano di simularne il funzionamento nelle condizioni di massimo esercizio; in ogni caso si riserverà la possibilità di successivi interventi di vigilanza e controllo.

Gli oneri derivanti dalle prestazioni di verifica dell'ARPA sono a carico dei soggetti titolari degli impianti.

Oltre ai suddetti controlli previsti dalla legge e posti in capo agli organi istituzionalmente preposti, l'Amministrazione Comunale si riserva di attuare forme di controllo integrative, avvalendosi di soggetti privati con capacità tecniche adeguate o di organi pubblici non assegnati territorialmente, ma competenti in materia.

Articolo 12 - Sanzioni

Per le installazioni degli impianti di cui al presente regolamento dovranno essere osservate le norme del presente regolamento le norme che regolamentano il contenimento ed il controllo delle emissioni elettromagnetiche, i patti contenuti in eventuali convezioni stipulate con il comune o altri enti. Oltre alle sanzioni di natura specifica, ogni violazione sarà perseguita anche nei termini della normativa sopra richiamata.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui alla vigente normativa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 309.874,00. La predetta sanzione si applica anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione piani di risanamento, qualora non rispetti i limiti e i tempi ivi previsti.

Le sanzioni di cui sopra sono irrogate dalle autorità competenti sulla base degli accertamenti effettuati dalla autorità abilitate ai controlli, secondo la disciplina dalla Legge 36/01 e dalla LR 11/01 intendendosi competente il Sindaco fino alla loro individuazione.

Per le inadempienze nella materia disciplinata dal presente regolamento verranno applicate le seguenti sanzioni:

- a. la mancata presentazione della comunicazione di cui all'art. 4 del presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di € 516,00;
- b. l'esercizio di impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione in mancanza dell'autorizzazione o denuncia di inizio attività di cui all'art. 5 del presente regolamento, comporta la disattivazione dell'impianto, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria da € 4.131,00 a € 10.329,00;
- c. in caso di inosservanza delle prescrizioni previste, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute, dagli artt.4 e 5 del presente regolamento e dall'autorizzazione o dalla denuncia di inizio attività per l'installazione e l'esercizio degli impianti disciplinati dal presente regolamento, si applica la sanzione della sospensione degli atti autorizzatori suddetti da 2 a 4 mesi; in caso di nuova infrazione l'atto autorizzatorio è revocato;
- d. in caso di mancata delimitazione e segnalazione di zone interdette alla popolazione di cui all'art.9 del presente regolamento, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento da € 2.065,00 a € 5.164,00;
- e. in caso di mancata manutenzione si applica quanto disposto all'art. 7 ultimo comma del presente regolamento.

Le sanzioni di cui al precedente comma sono applicate dal Comune, competente al rilascio dell'atto autorizzatorio e verifica della denuncia di inizio attività, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13 - Norma transitoria

I titolari di impianti già in esercizio, soggetti all'obbligo di comunicazione inviano apposita comunicazione al comune e all'ARPA entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della LR 11/01.

I titolari di impianti già installati, soggetti a procedure autorizzative o a denuncia di inizio attività presentano al comune entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della LR 11/01 l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio o la denuncia di inizio attività secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento che verrà rilasciata o esaminata secondo quanto previsto dall'art. 10 della LR 11/01.

I titolari di impianti già installati ed in possesso di autorizzazione comunale, nell'ambito della cui istruttoria sia stato valutato positivamente l'aspetto dell'esposizione ai campi elettromagnetici in riferimento ai contenuti delle vigenti normative può chiedere al comune la conferma della validità dell'autorizzazione posseduta.

Non possono essere autorizzati nuovi impianti ed esaminate denunce di inizio attività per i gestori che non provvedano a presentare al Sindaco e all'ARPA la mappa completa degli impianti corredata dalle caratteristiche tecniche necessarie per la valutazione dei campi elettromagnetici.

Articolo 14 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle leggi, regolamenti, circolari, delibere linee di indirizzo, citate in premessa, come eventualmente modificate o integrate da successive norme emanate in materia.

Articolo 15 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ai sensi di quanto stabilito dal vigente Statuto Comunale.

Il comune ne favorirà la divulgazione.

Allegati:

- *tavola n.1 individuazione delle aree di cui all'art.6 del regolamento*
- *allegato A: modello istanza di autorizzazione*
- *allegato B: modello denuncia di inizio attività*
- *elenco norme di riferimento:*
 - a. Legge 22 febbraio 2001 n. 36;*
 - b. Legge Regionale n.11 dell'11 maggio 2001;*
 - c. Circolare Regionale n.58 del 9 ottobre 2001;*
 - d. Regolamento Regionale n.6 del 19.11.2001;*
 - e. Delibera di Giunta Regionale n.7351 del 11 dicembre 2001;*
 - f. Legge Regionale n°4 del 6 marzo 2002;*
- *stralcio DM 381/98, linee guida applicative del DM 381/98*
- *Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n.198.*

ALLEGATO

1. Stralcio D.M. 10 settembre 1998 n. 381

Art. 3.

Limiti di esposizione

1. Nel caso di esposizione al campo elettromagnetico i livelli dei campi elettrici, magnetici e della densità di potenza, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti, non devono superare i valori di tabella 1.

Tabella 1

LIMITI DI ESPOSIZIONE PER LA POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI

Frequenza f (MHz)	Valore efficace di intensità di campo elettrico E (V/m)	Valore efficace di intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza dell'onda piana equivalente (W/m ²)
0,1 - 3	60	0,2	--
> 3 - 3000	20	0,05	1
>3000 - 300.000	40	0,1	4

2. Nel caso di campi elettromagnetici generati da più sorgenti, la somma dei relativi contributi normalizzati, definiti in allegato B, deve essere minore dell'unità.

Art. 4.

Misure di cautela ed obiettivi di qualità

1. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 3, la progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz e l'adeguamento di quelle preesistenti, deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.

2. Per i fini di cui al precedente comma 1, in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore non devono essere superati i seguenti valori, indipendentemente dalla frequenza, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti: 6 V/m per il campo elettrico, 0,016 A/m per il campo magnetico intesi come valori efficaci e, per frequenze comprese tra 3 Mhz e 300 GHz, 0,10 W/m(elevato a)² per la densità di potenza dell'onda piana equivalente.

3. Nell'ambito delle proprie competenze, fatte salve le attribuzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le regioni e le province autonome disciplinano l'installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione al fine di garantire il rispetto dei limiti di cui al precedente articolo 3 e dei valori di cui al precedente comma, il raggiungimento di eventuali obiettivi di qualità, nonché le attività di controllo e vigilanza in accordo con la normativa vigente, anche in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per quanto attiene all'identificazione degli impianti e delle frequenze loro assegnate.

2. Stralcio **Linee guida applicative del D.M. 10 settembre 1998 n. 381**

Roma, luglio/settembre 1999

Documento elaborato al fine di favorire una uniforme applicazione del [decreto 381/98](#) "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana" dal Gruppo di Lavoro Interministeriale di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente 2 giugno 1997.

3. Limiti di esposizione (art. 3)

L'art. 3, al comma 1, fissa i limiti di esposizione al campo elettromagnetico presente in ambiente libero (Tabella 1). Tali limiti sono definiti per il campo elettrico, il campo magnetico e la densità di potenza, in base alla frequenza della radiazione considerata. Nella zona di campo lontano, che inizia ad una distanza dalla sorgente superiore alla quantità r eguale alla maggiore fra le quantità l e D^2/l , dove l è l'intensità di campo elettrico E (espressa in V/m), magnetico H (espressa in A/m) e la densità di potenza S (espressa in W/m^2) sono correlate in ogni punto dello spazio tramite le relazioni:

$$E = H \times 377$$

$$S = E^2/377 = 377 \times H^2$$

la verifica del rispetto del valore limite per una qualsiasi delle tre grandezze è sufficiente ad assicurare il rispetto dei limiti di esposizione. Nella regione di campo vicino è necessario verificare il rispetto contemporaneo dei limiti di esposizione al campo elettrico ed a quello magnetico mentre perde di significato la misura della densità di potenza.

I livelli del campo elettrico, magnetico e della densità di potenza devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo temporale di sei minuti. Per quanto riguarda le misure, il requisito della media spaziale richiede che vengano effettuate più misure nel punto d'indagine, almeno due corrispondenti alla testa e al tronco, quindi ad una altezza di 1.90 m e 1.10 m. Ognuna di queste dovrà essere a sua volta il risultato della media temporale su sei minuti. Se la differenza tra le due misure è maggiore del 25% del valore più elevato tra le due (maggiore quindi dell'incertezza di quella misura) è opportuno effettuarne una terza a 1.50 m da terra, per poi effettuare una media dei tre risultati. Il punto di indagine viene individuato attraverso una prima serie di misure nell'area in esame al fine di rilevare il punto di massima esposizione (e non, come nella prassi generale dell'igiene ambientale, nel punto dove il soggetto trascorre la maggior parte del tempo, ovvero in un qualche punto definito "rappresentativo" sulla base di altre considerazioni a priori).

Tutte le medie sopra riportate devono essere considerate come medie aritmetiche sulla densità di potenza ovvero come medie quadratiche delle intensità del campo elettrico o magnetico.

Tabella 1: LIMITI DI ESPOSIZIONE PER LA POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI

Frequenza f [MHz]	Valore efficace di intensità di campo elettrico E [V/m]	Valore efficace di intensità di campo magnetico H [A/m]	Densità di potenza dell'onda piana equivalente S [W/m^2]
0.1 ÷ 3	60	0.2	-
> 3 ÷ 3000	20	0.05	1
> 3000 ÷ 300000	40	0.1	4

Questi valori limite devono essere rispettati in qualunque punto accessibile agli individui della popolazione. Nel proseguo del documento sono fornite alcune indicazioni da seguire per la verifica di tali limiti.

Al comma 2 dello stesso articolo viene presa in considerazione anche la situazione, ormai sempre più frequente, della presenza contemporanea di segnali dovuti a più sorgenti, nel qual caso viene imposto che la somma dei contributi di ognuno di essi soggiaccia a particolari restrizioni, come precisato nell'Allegato B del decreto stesso.

4. Misure di cautela ed obiettivi di qualità (art.4, commi 1 e 2)

In base a considerazioni protezionistiche sono state adottate misure più restrittive, al fine di tutelare eventuali recettori sensibili (non esposti per ragioni professionali) da possibili effetti a lungo termine, conseguenti ad esposizione prolungata a bassi livelli di campo. Inoltre, al fine di evitare le cosiddette "esposizioni indebite", rispetto alla qualità del servizio che si vuole assicurare, viene prescritto che la progettazione e la realizzazione dei nuovi apparati, nonché l'adeguamento di quelli preesistenti, deve avvenire in maniera da minimizzare l'esposizione della popolazione al campo elettromagnetico.

Per tali motivi, "in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore" i limiti di cui all'art. 3 sono stati ulteriormente ridotti: indipendentemente dalla frequenza, a 6 V/m per il campo elettrico, a 0.016 A/m per il campo magnetico e, solo per le frequenze comprese tra 3 MHz e 300 GHz, a 0.1 W/m² per la densità di potenza (art.4, comma 2). Tali valori di cautela sono verificati secondo quanto descritto nel 2° capoverso del paragrafo 2.3.

Il decreto quindi aggiunge ai limiti basati su effetti sanitari certi e definiti, fissati all'art. 3, *valori di cautela* da rispettare nel caso di situazioni in cui è ragionevole prevedere un'esposizione continua della popolazione per più di quattro ore.

Nello specifico, la frase "in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore", nello spirito del decreto va interpretata come relativa a tutte le aree interne di edifici (quali ad esempio *abitazioni, sedi di attività lavorative, scuole, ospedali, ambienti destinati all'infanzia*) e loro pertinenze esterne, qualora sia ragionevole pensare che vi possa essere permanenza prolungata nel tempo (cioè non inferiore a quattro ore nell'arco della giornata), e comunque ricorrente. Ai fini delle verifiche dei valori di cautela sono pertanto da considerare ad esempio anche aree esterne quali: *balconi, terrazzi, giardini e cortili*.

La definizione di un valore di 6 V/m deriva dalla scelta di applicare un ulteriore fattore 10 di riduzione alla grandezza fisica significativa dal punto di vista dosimetrico, cioè la densità di potenza, considerata l'assenza di dati sperimentali sufficienti. Si passa così da un valore di 1 W/m², corrispondente a circa 20 V/m per il valore limite del campo elettrico nel caso di onda piana equivalente, a 0.1 W/m², corrispondenti invece a 6 V/m. Tale valore risulta superiore al livello ambientale rilevabile attualmente in una grande città dove sono presenti numerosi impianti, tipicamente compreso tra 0.1 e 2 V/m. Confrontarsi con valori di fondo già presenti in ambito urbano è opportuno per valutare, indipendentemente da un valore limite di riferimento, la significatività dell'esposizione ad una determinata sorgente, come segnalato anche dall'autorevole documento svedese "Low frequency electrical and magnetic fields: the precautionary principle for national authorities - Guidance for Decision Makers", con riferimento ai campi elettrici e magnetici a frequenza industriale.

Tali limiti possono essere facilmente rispettati con una corretta pianificazione ed installazione sia degli impianti per la telefonia cellulare che di quelli utilizzati per le comunicazioni radiotelevisive.

I Comuni possono adottare un provvedimento (regolamento) formalizzato per garantire la tutela della salute, dell'ambiente e del paesaggio e la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici. Il valore di cautela rappresenta quindi lo strumento per assicurare che l'introduzione di tecnologie di radiodiffusione e di radiocomunicazione non peggiori le condizioni ambientali, mentre gli obiettivi di qualità tendono a contenere ulteriormente nel medio e lungo termine il livello di inquinamento, che senza il decreto sarebbe altrimenti in rapida crescita.